DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - N. 4358 del 30/10/2026 - Allegato Utente 1 (A01)

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE E TIROCINIO AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA

DOTT.SSA Laura Caterina Zanetti
SPECIALIZZANDO IN GINECOLOGIA E OSTETRICIA

TRA

L'**Università degli Studi di Brescia**, codice fiscale 98007650173, con sede legale in Brescia, Piazza Mercato n. 15, nella persona del Direttore della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia prof. Franco Edoardo Odicino, PEC: ammcentr@cert.unibs.it, - di seguito indicato "**Università**"

E

la **Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico e Clinica Mangiagalli**, codice fiscale 04724150968, con sede legale in Milano, via Francesco Sforza 28, nella persona del Direttore Generale dott. Matteo Stocco, PEC protocollo@pec.policlinico.mi.it - di seguito indicato "**Soggetto ospitante**"

VISTO

- l'art. 27 del D.P.R. n. 382/80 "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica" che statuisce la facoltà per le Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo sviluppo di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale dei discenti;

- l'art. 1, comma 1 del D.P.R. 10.3.1982, n. 162 "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento" che stabilisce che le Scuole di Specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università;

- il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 ss.mm. ii. "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

- il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università della ricerca scientifica e tecnologica" che all'art. 1 lettera e) indica i corsi di specializzazione tra i corsi di studio universitari e all'art. 3 comma 6 individua gli obiettivi e le modalità di istituzione dei corsi di specializzazioni;

- il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";

- il Decreto Ministeriale del 29 marzo 2006, n. 115 "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione" e successive integrazioni e modificazioni, che stabilisce, sulla base delle indicazioni dell'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica, i presupposti e le condizioni per l'istituzione e attivazione delle Scuole di Specializzazione, gli standard generali che devono essere posseduti dalle strutture di tutte le specialità, gli standard specifici relative alle singole specialità, i requisiti di idoneità generali della rete formativa delle scuole e i requisiti specifici delle singole specialità, conformemente a quanto disposto dall'art. 43 del D.lgs. n. 368/99;

- il Decreto Interministeriale del 4 febbraio 2015 n. 68 "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";

- il Decreto Interministeriale del 13 giugno 2017 n. 402 MIUR – Ministero della Salute il quale prevede che per lo svolgimento dell'attività formativa professionalizzante ed i tirocini presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica devono essere approvate apposite, motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali e che qualora la struttura risulti già facente parte della rete formativa di una scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale sarà di tipo individuale ed in deroga, nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;

- l'art. 2 dello Statuto dell'Università degli Studi di Brescia, emanato con D.R. n. 788 del 9 ottobre 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 244 del 20 ottobre 2025, che prevede la possibilità di stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati;

- l'art. 26 del Regolamento delle Scuole di Specializzazione in area sanitaria approvato con D.R. n. 1113 del 13.11.2024, il quale prevede la possibilità di svolgere l'attività professionalizzante presso le singole strutture sanitarie italiane, pubbliche o private accreditate e operanti nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, non incluse nella rete formativa;

PREMESSO CHE

il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia con decreto d'urgenza del 10/07/2026 ha espresso parere favorevole alla frequenza delle attività formative ed assistenziali presso il Soggetto ospitante da parte del medico in formazione specialistica dott.ssa Laura-Caterina Zanetti iscritta al 3° anno alla Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia

il Direttore della SC Ginecologia del Soggetto ospitante ha espresso la disponibilità ad accogliere il suddetto medico in formazione specialistica per lo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione professionale;

CONSIDERATO CHE

La Struttura ospitante costituisce struttura della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia dell'Università degli Studi di Milano e possiede ulteriore capacità ricettiva in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo convenzionato che frequentano tale struttura;

TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Finalità

2.1 Il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture il medico in formazione specialistica Dott.ssa Laura-Caterina Zanetti, codice fiscale ZNTLCT97P62B157U, (di seguito indicata come "**medico in formazione specialistica**" iscritta alla Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia dell'Università degli

Studi di Brescia per lo svolgimento di attività formative ed assistenziali, al fine del raggiungimento degli obiettivi come riportati nel piano formativo individuale di cui all'Allegato 1.

Art. 3 – Durata attività formativa professionalizzante e tirocinio

3.1 L'attività formativa professionalizzante e di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolge dal 02/11/2026 al 03/10/2027.

Art. 4 – Luoghi e tempi di attività formativa professionalizzante e tirocinio

4.1 Il Soggetto ospitante mette a disposizione del **medico in formazione specialistica** il personale e le attrezzature della SC Ginecologia, per l'intero svolgimento dell'attività formativa con orario di accesso concordati con il Responsabile della struttura.

4.2 Il medico in formazione specialistica svolge la propria attività per un orario settimanale massimo pari a quello previsto per il personale del servizio sanitario nazionale a tempo pieno, e con modalità analoghe compatibili, d'intesa con il Direttore della Scuola, con le esigenze del piano formativo individuale.

Art. 5 – Obiettivi e modalità dell'attività formativa e assistenziale

5.1 Le attività formative svolte dal soggetto in formazione specialistica sono in coerenza con gli obiettivi fissati dalla Scuola di cui al piano formativo individuale (All. 1).

5.2 Il medico in formazione specialistica, tenuto a frequentare la Struttura ospitante e le strutture poste a disposizione per le attività professionalizzanti, svolgerà i previsti compiti assistenziali secondo i tempi e le modalità concordate dal Consiglio della Scuola con il Soggetto ospitante.

Art. 6 – Natura giuridica del rapporto

6.1 L'attività del medico in formazione specialistica si configura come attività formativa e, pertanto, non può essere considerata come sostitutiva di quella del personale ospedaliero.

6.2 Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

6.3 Il medico in formazione specialistica deve essere riconoscibile come tale dai pazienti che ricevono prestazioni diagnostiche o terapeutiche. A tal fine la struttura ospitante provvede a dotare il medico in formazione specialistica di idoneo cartellino di riconoscimento con denominazione della Scuola.

Art. 7 – Tutor di riferimento

7.1 Per tutta la durata della presente convenzione, il medico in formazione specialistica ammesso a frequentare le strutture del Soggetto ospitante, dovrà essere seguito da un *tutor* designato dal Consiglio della Scuola ("Tutor Universitario") in veste di responsabile didattico-organizzativo, nonché dal Responsabile della struttura convenzionata o da un suo delegato ("Tutor aziendale"), sotto la cui guida il medico in formazione specialistica esplicherà l'attività formativa prevista.

7.2 Tale attività deve sempre considerarsi in autonomia vincolata, in quanto ogni attività deve sempre svolgersi sotto la diretta guida del tutor aziendale e la graduale assunzione di compiti e interventi avviene sotto le direttive ricevute dal predetto tutor.

Art. 8 – Monitoraggio e accertamento della frequenza dell'attività formativa

8.1 L'accertamento della regolare frequenza del soggetto in formazione specialistica presso le strutture del Soggetto ospitante è affidato al tutor aziendale, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal programma formativo.

8.2 In particolare, il tutor designato e/o il Dirigente medico Responsabile della Struttura del Soggetto ospitante, presso la quale il medico in formazione specialistica espleta le attività formative previste dal progetto individuale, avrà cura di illustrare e certificare le attività e gli interventi dallo stesso effettuati.

8.4 A fine tirocinio sarà predisposto un resoconto sintetico delle attività svolte dal soggetto in formazione specialistica.

8.5 Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 9 – Tutela assicurativa

9.1 Il Soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica presso le proprie strutture, alle medesime condizioni previste per il proprio personale, ai sensi dell'art. 41, comma 3, del D.lgs. n. 368/1999.

9.2 Le coperture sono garantite nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alla Legge n. 24/2017 e al D.M. n. 232/2023, mediante polizze assicurative e/o altre analoghe misure di gestione diretta del rischio adottate dal Soggetto ospitante, e operano per l'intera durata del periodo formativo autorizzato.

9.3 Ai sensi dell'art.10, co. 3, della legge n. 24/2017, gli oneri relativi all'assicurazione per colpa grave restano a carico del medico in formazione specialistica.

9.4 In caso di sinistro, il soggetto in formazione specialistica si impegna a segnalare l'evento all'Università utilizzando l'apposito modulo, reperibile sul portale di ateneo.
Inoltre, il medico in formazione specialistica si impegna ad informare tempestivamente il Direttore della Scuola di Specializzazione a cui afferisce.

Art. 10 – Misure in materia di prevenzione, protezione e sicurezza nei luoghi di lavoro

10.1 Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., i medici in formazione specialistica, ai fini e agli effetti delle disposizioni del medesimo decreto legislativo, sono equiparati ai lavoratori.
L'Università e la Struttura Ospitante si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto delle misure di tutela e degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento agli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché alla formazione, informazione, sorveglianza sanitaria e fornitura dei dispositivi di protezione individuale, ove necessari.
10.2 le Parti prendono atto che le attività formative oggetto della presente convenzione non comportano, sulla base della valutazione dei rischi connessi alle attività previste, esposizione professionale a radiazioni ionizzanti da parte del medico in formazione specialistica.
Pertanto, non trovano applicazione, con riferimento alle suddette attività, gli specifici adempimenti previsti dal D.lgs. 101/2020 e s.m.i. per i lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti e non si rende necessaria la sottoscrizione di

un separato accordo integrativo in materia di radioprotezione, ferma restando l'osservanza delle disposizioni generali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
10.3 Qualora, nel corso del tirocinio, intervengano modifiche alle attività formative o alle condizioni di svolgimento delle stesse tali da comportare un potenziale rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti, le Parti si impegnano a effettuare preventivamente, tramite le rispettive figure competenti in materia di radioprotezione, le necessarie valutazioni e ad adottare gli eventuali adempimenti previsti dal D.lgs. 101/2020 e s.m.i., prima dell'avvio delle attività interessate.

Art. 11 – Mensa e uniformi di servizio

11.1 Il Soggetto ospitante assicura al medico in formazione specialistica che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa nei giorni di presenza, alla tariffa prevista per i dirigenti medici ospedalieri, e il parcheggio ove disponibile.

11.2 Il Soggetto ospitante fornisce in dotazione al soggetto in formazione un adeguato numero di uniformi di servizio/camici a cura e spese della stessa.

Art. 12 – Obblighi del medico in formazione specialistica

12.1 Durante lo svolgimento dell'attività formativa professionalizzante e di tirocinio il medico in formazione specialistica in formazione specialistica è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati nella stessa.

12.2 Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

12.3 Il medico in formazione specialistica deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

12.4 Ai sensi dell'art. 40 del D. L.gs. n. 368/1999, l'impegno richiesto per la formazione specialistica, svolta dal medico, nell'ambito della struttura convenzionata, è pari a quello previsto per il personale del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno.
Il medico in formazione specialistica svolgerà presso il Soggetto ospitante le attività conformi al progetto formativo individuale deliberato dal Consiglio della Scuola.

12.5 Nell'ambito della struttura convenzionata il medico in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari ivi vigenti.

Art. 13 – Privacy e Riservatezza

13.1 Le parti assumono tutte le iniziative e pongono in essere tutti gli adempimenti necessari per garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto dei principi stabiliti dal D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e dal Regolamento UE 2016/679 "General data protection regulation - GDPR" del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati per l'esclusivo svolgimento delle funzioni istituzionali, e, in particolare per adempiere ad obblighi previsti da leggi, regolamenti, e normative comunitarie, per assolvere ad obblighi contrattuali, per gestire attività amministrative, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate.

13.2 Il medico in formazione specialistica è tenuto al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di trattamento dei dati personali di cui viene a conoscenza durante il periodo di tirocinio presso il Soggetto ospitante secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle procedure interne dell'ente convenzionato.

Art. 14 – Imposta di bollo e di registro

14.1 La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2.

14.2 Il pagamento dell'imposta complessiva è assolto dall'Università ai sensi e secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014.

14.3 Il presente atto, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131/1986. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Art. 15 - Modifiche

15.1 Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate per iscritto dalle Parti, di comune accordo, e costituiranno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 16 - Oneri delle Parti contraenti

16.1 La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario per il Soggetto ospitante e per l'Università, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

Art. 17 - Durata della convenzione

17.1 La durata della presente convenzione decorrere dal 02/11/2026 al 03/10/2027, salvo che non intervenga disdetta da una delle parti con un preavviso di almeno trenta giorni, da inviare mediante posta elettronica certificata (PEC).

17.2 La presente convenzione potrà essere prorogata su espressa volontà delle parti.

Art. 18 - Foro competente

18.1 Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti dall'interpretazione e/o esecuzione del presente atto sarà competente il giudice come individuato ai sensi dell'art. 19 c.p.c.

Art. 19 – Norma finale

19.1 Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e, in particolare, il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi Brescia.

L'*ALLEGATO 1 - Progetto formativo* costituisce parte integrante della presente convenzione

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Per l'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA**
Il Direttore della Scuola di Specializzazione
in Ginecologia e Ostetricia
(Prof. Franco Edoardo Odicino)
[F.to digitalmente ex art. 24 D.lgs. 82/05]

Per **Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico e Clinica Mangiagalli di Milano**
Il Direttore Generale
(Dott. Matteo Stocco)
[F.to digitalmente ex art. 24 D.lgs. 82/05]